

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 274)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1972 (V. Stampato n. 654)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1972*

**Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei
canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente
alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.